

Allegato 3

ACCORDO INDIVIDUALE INTEGRATIVO DI LAVORO AGILE (A.I.I.)

I sottoscritti

(inserire i dati del Responsabile del Servizio/Ufficio).....

e

(inserire i dati del lavoratore agile).....

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto

1. Il dipendente è ammesso allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile nei termini e alle condizioni di seguito indicate e in conformità alle prescrizioni stabilite dalla disciplina normativa vigente, stabilendo altresì:

- la data di avvio della prestazione di lavoro in modalità agile:
- la data di fine della prestazione di lavoro in modalità agile:
- il/i giorno/i settimanale/i per la prestazione di lavoro in modalità agile:

- ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile, si prevede l'utilizzo della seguente dotazione:

a) dotazione tecnologica di proprietà/nella disponibilità del dipendente, conforme alle specifiche tecniche richieste ((specificare):

oppure

b) dotazione tecnologica fornita dall'Amministrazione (specificare se personal computer portatile e relativa strumentazione accessoria, tablet, smartphone).....

Art. 2

Luogo di lavoro

1. La prestazione lavorativa in modalità agile sarà svolta.....

Art. 3

Fascia oraria di contattabilità obbligatoria del dipendente

1. La fascia oraria di contattabilità obbligatoria è individuata nella mattina dalle orealle ore e, in caso di giornata con rientro pomeridiano, dalle ore alle ore

Art. 4
Fascia oraria di disconnessione

1. La fascia oraria di disconnessione è individuata dalle orealle ore.....

Art. 5
Potere direttivo, di controllo e disciplinare

1. La modalità di lavoro agile non modifica il potere direttivo e di controllo del datore di lavoro, che sarà esercitato con modalità analoghe a quelle applicate con riferimento alla prestazione resa presso i locali della sede municipale.
2. Il potere di controllo sulla prestazione resa al di fuori dei locali della sede municipale sarà esercitata, di massima, attraverso la verifica dei risultati ottenuti.
3. Tra dipendente in lavoro agile e responsabile dell'unità organizzativa o dell'ufficio saranno condivisi, in coerenza con il Piano della performance, o altro strumento di pianificazione delle attività adottato, obiettivi puntuali, chiari e misurabili che possano consentire di monitorare i risultati della prestazione lavorativa in lavoro agile. Per assicurare il buon andamento delle attività e degli obiettivi, dipendente e responsabile si confronteranno con cadenza almeno settimanale sullo stato di avanzamento. Restano ferme le ordinarie modalità di valutazione delle prestazioni secondo il sistema vigente per tutti i dipendenti.
4. Nello svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile il comportamento del dipendente dovrà essere sempre improntato a principi di correttezza e buona fede e la prestazione dovrà essere svolta sulla base di quanto previsto dai CCNL vigenti e di quanto indicato nel Codice di comportamento del Comune di Cortino.
5. Le parti si danno atto che, secondo la loro gravità e nel rispetto della disciplina legale e contrattuale vigente, le condotte connesse allo svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno dei locali della sede municipale danno luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, così come individuate nel regolamento disciplinare.
6. Il mancato rispetto delle disposizioni previste dal presente accordo può comportare l'esclusione da un eventuale rinnovo dell'accordo medesimo. È escluso il rinnovo in caso di revoca disposta ai sensi del successivo art. 6.
7. Il dipendente si impegna al rispetto di quanto previsto nell'Informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile di cui, con la sottoscrizione del presente accordo, conferma di avere preso visione.

Art. 6
Recesso e revoca dell'accordo

1. Il presente accordo è a tempo determinato.
2. Ai sensi dell'art. 19 della legge 81/2017 il lavoratore agile e L'Amministrazione possono recedere dall'accordo in qualsiasi momento con un preavviso di almeno (specificare)..... giorni.
3. Nel caso di lavoratore agile disabile ai sensi dell'art. 1 della legge 68/1999, il termine del preavviso del recesso da parte dell'Amministrazione non può essere inferiore a 90 giorni, al fine di consentire un'adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle esigenze di vita e di cura del lavoratore. In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei

contraenti può recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato.

4. L'accordo individuale integrativo di lavoro agile può, in ogni caso, essere revocato dal responsabile del servizio di appartenenza nel caso:

a) in cui il dipendente non rispetti i tempi o le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa o in caso di ripetuto mancato rispetto delle fasce di contattabilità;

b) di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati e definiti nel progetto di lavoro agile, parte integrante del presente accordo.

5. In caso di revoca, il dipendente è tenuto a riprendere la propria prestazione lavorativa in presenza presso la sede di lavoro dal giorno successivo alla comunicazione della revoca e secondo l'orario ordinario. La comunicazione della revoca potrà avvenire per e-mail ordinaria personale o mediante pec.

6. L'avvenuto recesso o revoca dell'accordo individuale è comunicato al responsabile preposto alla gestione del personale.

7. In caso di trasferimento del dipendente ad altro servizio, l'accordo individuale cessa di avere efficacia dalla data di effettivo trasferimento del lavoratore.

Art. 7 Presenza in sede

1. L'Amministrazione si riserva di richiedere la presenza in sede del dipendente in qualsiasi momento per esigenze di servizio rappresentate dal responsabile dell'unità organizzativa di riferimento. Qualora sia impossibilitato al momento della richiesta, il dipendente è in ogni caso tenuto a presentarsi in sede entro le 24 ore successive.

Art. 8 Informativa

1. Il dipendente si impegna al rispetto di quanto previsto nell'Informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile di cui conferma la presa visione con la sottoscrizione del presente accordo.

Art. 9 Salute e sicurezza sul lavoro

1. L'Amministrazione garantisce, ai sensi del d.lgs. 81/2008, la salute e la sicurezza del dipendente in coerenza con l'esercizio flessibile dell'attività di lavoro.

2. A tal fine si rinvia all'Informativa di cui all'art. 8, parte integrante del presente accordo, indicante i rischi generali e specifici connessi alla modalità agile di svolgimento della prestazione lavorativa, nonché indicante i requisiti minimi di sicurezza, ai quali il dipendente è chiamato ad attenersi al fine di operare una scelta consapevole del luogo in cui espletare l'attività lavorativa nella suddetta modalità.

3. Ogni dipendente collabora con l'Amministrazione al fine di garantire un adempimento sicuro e corretto della prestazione di lavoro di cui al presente accordo.

4. L'Amministrazione non risponde degli infortuni verificatisi a causa della negligenza del dipendente nella scelta di un luogo non compatibile con quanto indicato nell'Informativa.

5. L'Amministrazione comunica all'INAIL i nominativi dei lavoratori che si avvalgono della modalità di lavoro agile.

Art. 10
Autorizzazione al trattamento dei dati personali

1. Il lavoratore/la lavoratrice..... autorizza al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 per le finalità connesse alla gestione del presente accordo.

Cortino,

IL/LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO/UFFICIO.....

IL LAVORATORE/LA LAVORATRICE